

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2001, N. 31

e successive modificazioni

“Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale”.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9, 12, 15 E 17bis

DISPOSIZIONI COMUNI

Gli aiuti previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis, lettere a), b), c) ed e) della l.r. 31/2001 sono concessi ai sensi degli articoli 29 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014.

Gli interventi finanziabili devono rientrare nelle definizioni seguenti:

- *“innovazione dell'organizzazione”*: *l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;*
- *“innovazione di processo”*: *l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.*

Gli aiuti previsti per le attività di formazione del personale coinvolto nella

realizzazione dei sistemi sono concessi ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014.

Gli aiuti previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis, lettera d) della l.r. 31/2001 (mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale) sono concessi in regime "*de minimis*": per aiuto in regime "*de minimis*" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, aiuti soggetti alla stessa regola "*de minimis*" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a quello previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato in GU UE n. L 352 del 24 dicembre 2013.

In ogni caso l'aiuto deve rispettare tutte le condizioni di cui al citato Regolamento.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui alla l.r. 31/2001 le piccole e medie imprese con sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, all'interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Valle d'Aosta al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo e risultare da visura camerale.

Le imprese beneficiarie devono operare nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Possono accedere ai contributi di cui alla l.r. 31/2001 anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Non possono essere concessi contributi a favore di imprese:

- che svolgono attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- che sono attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura,
- che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- che sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014; che sono in liquidazione volontaria e che sono sottoposte a procedure concorsuali.

È ammessa a contributo la sola attività svolta in Valle d'Aosta.

1.1. DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Secondo l'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1, del 26 giugno 2014, cui si rimanda e di cui di seguito si riporta il metodo, stabilito nella definizione comunitaria, da seguire per l'applicazione dei parametri dimensionali, sono considerate:

- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini del presente articolo, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.

Nel caso in cui un'impresa modifichi la propria dimensione portandosi al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie suddette, essa perde o acquisisce la qualifica di media o piccola impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Nel caso di imprese di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Il numero di effettivi dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone occupate a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti, dalle persone che lavorano per l'impresa in posizione subordinata e per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti e gli studenti con contratti di formazione non rientrano negli effettivi.

Per le *imprese autonome* i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa.

Si definiscono *imprese autonome* quelle che non sono identificabili come imprese associate o collegate.

Per le *imprese associate o collegate* i dati sono determinati sulla base dei conti consolidati, aggregando, in modo proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata tra le due), i dati relativi alle imprese di cui l'impresa è associata situate immediatamente a monte e a valle e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali è collegata, con le modalità descritte nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Si definiscono *imprese associate* tutte le imprese non identificabili come imprese

collegate e tali per cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa si definisce autonoma anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% se sono presenti le seguenti categorie di investitori, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione, e non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si definiscono *imprese collegate* quelle per cui:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un'altra.

Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni indicate nel presente articolo tramite una o più imprese, o tramite gli investitori sopraccitati, o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando le loro attività o parte delle loro attività nello stesso mercato o su mercati contigui.

Un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo i casi sopra riportati.

2. CUMULABILITÀ

I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate prima

dell'avvio degli interventi cui le stesse si riferiscono alla Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro della Regione Valle d'Aosta - di seguito "struttura competente" - piazza della Repubblica, 15, Aosta, sulla modulistica apposita.

Per avvio degli interventi si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (a titolo di esempio: contratti preliminari, o pagamento di acconti o caparre, o ordini o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le domande per la concessione dei contributi devono contenere:

- a) la denominazione dell'impresa e la sua dimensione;
- b) la descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine del progetto;
- c) l'ubicazione del progetto;
- d) l'elenco dei costi del progetto;
- e) la tipologia dell'aiuto e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

I richiedenti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestino:

- di non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;
- di non essere in difficoltà;
- di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione in loro godimento.

4. *PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI*

La struttura competente, ricevuta la domanda di contributo ai sensi degli articoli 9, 12, 15 o 17bis, effettua, entro 60 giorni, l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisponde, entro i 30 giorni successivi, il provvedimento dirigenziale di concessione o, entro i 60 giorni successivi, il provvedimento dirigenziale di diniego del contributo.

Al termine degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15, 17bis, la struttura competente, ricevuta la relazione consuntiva relativa al progetto approvato, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa entro 60 giorni e dispone, entro i successivi 30 giorni, l'erogazione del contributo.

5. *CONTROLLI*

La struttura competente svolge i controlli, anche per mezzo di visite presso l'azienda, per effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa, per verificare la conformità degli interventi al progetto presentato e per verificare il mantenimento nel tempo del sistema di gestione ammesso a finanziamento.

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono erogati a intervento concluso, sulla base della documentazione delle spese sostenute debitamente quietanzata, prodotta in originale alla struttura competente, che provvederà a restituirla, previa apposizione di apposito timbro, dopo l'erogazione del contributo.

La documentazione di spesa ammissibile a finanziamento dovrà riferirsi ad attività svolte successivamente all'avvio degli interventi, che dovrà avvenire dopo la presentazione della domanda di contributo, ma non successivamente alla durata massima ammessa per l'intervento.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute fosse superiore rispetto a quello concesso, la struttura competente disporrà l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo concesso.

La documentazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro 12 mesi dal termine dei relativi interventi.

In caso contrario il contributo concesso sarà revocato.

L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

7. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001 e qualora il beneficiario non insedi la sede legale o operativa in Valle d'Aosta prima dell'erogazione del contributo;
- messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001;
- interruzione ingiustificata degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001 e mancata conclusione degli stessi nei tempi previsti;
- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001;
- non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- mancata presentazione della documentazione delle spese sostenute entro 12 mesi dal termine dei relativi interventi.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla

base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

La mancata restituzione del contributo entro il termine sopra indicato comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 31/2001 per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

8. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

Per l'erogazione del contributo, le spese saranno considerate soltanto se effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale.

Il costo orario del personale dipendente dovrà essere determinato con le seguenti modalità:

- sulla base della retribuzione effettiva mensile lorda (comprensiva di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie) secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, per ogni persona impiegata nel progetto;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- per il personale senza diritti di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell'orario di lavoro.

Le spese di trasferta dovranno essere espresse a piè di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi. Il rimborso forfetario delle stesse non sarà pertanto ammesso a finanziamento.

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

9. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione per la qualità, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la qualità conformi alle norme EN ISO 9001, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, conformi alle norme EN ISO 9001, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità alle norme EN ISO 9001, CEI EN 45000, ISO 17000,

ISO/TS 16949, o similari;

- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo la certificazione;
- e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali.

I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento sostanziale del medesimo e della sua certificazione, comportando innovazioni dell'organizzazione e/o di processo. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

9.1. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la qualità e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

9.1.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 9, c. 1, lettera a)

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la qualità, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

9.1.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera a)

Sono ammesse a contributo le spese per le *consulenze esterne*, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

9.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la qualità, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

La conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

9.2.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 9, c. 1, lettera b)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale qualità in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione per la qualità aziendale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

9.2.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera b)

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema qualità.*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli.*

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità e dovranno essere utilizzati per la gestione della qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

c) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.*

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la qualità, interne o esterne all'azienda. In particolare:

c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a piè di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi;

c2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

d) *interventi di laboratori esterni.*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo qualità, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

f) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la qualità.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne*: 40%;

- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli*: 40%;
- c) *formazione del personale dipendente*:
 - 1) per le piccole imprese: 60%;
 - 2) per le medie imprese: 50%;
- d) *interventi di laboratori esterni*: 40%;
- e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico*: 40%;
- f) *acquisto di norme tecniche*: 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 30.000 euro per impresa.

9.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione per la qualità.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione per la qualità alle norme.

9.3.1. *DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 9, c. 1, lettera c)*

La certificazione del sistema di gestione per la qualità dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.3.2. *CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera c)*

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.3.3. *PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera c)*

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

9.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

In attuazione dell'*articolo 9, comma 1, lettera d)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo l'ottenimento della certificazione.

9.4.1. *DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 9, c. 1, lettera d)*

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dalla copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.4.2. *CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera d)*

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.4.3. *PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera d)*

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

9.5. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

In attuazione dell'*articolo 9, comma 1, lettera e)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali.

La certificazione di prodotti aziendali è intesa come ottenimento di un marchio, nazionale o internazionale, attestante la conformità dei prodotti stessi a normative nazionali, comunitarie o internazionali.

La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

9.5.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 9, c. 1, lettera e)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l'originale della certificazione conseguita.

9.5.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 9, c. 1, lettera e)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) interventi di laboratori esterni;
- b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

9.5.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 9, c. 1, lettera e)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) interventi di laboratori esterni: 40%;
- b) interventi di organismi di certificazione: 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

10. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione ambientale conformi alle norme EN ISO 14000, al regolamento EMAS, ISO 50001, o similari;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000, al regolamento EMAS, ISO 50001, o similari;

- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000, ISO 50001, o per la prima registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS, o similari;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale per i primi tre anni dopo la certificazione o la registrazione;
- e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscano la qualità ecologica.

I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento sostanziale del medesimo e della sua certificazione, comportando innovazioni dell'organizzazione e/o di processo. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

10.1. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

10.1.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 12, c. 1, lettera a)

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione ambientale sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema o ad avvenuta registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

10.1.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera a)

Sono ammesse a contributo le spese per le *consulenze esterne*, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

10.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

La conformità del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

10.2.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 12, c. 1, lettera b)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia della documentazione del sistema ambientale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione ambientale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione ambientale.

10.2.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera b)

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema ambientale.*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli.*

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale e dovranno essere utilizzati per il sistema di gestione ambientale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

c) *acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento.*

I beni, che dovranno permettere una riduzione dell'inquinamento oltre ai limiti previsti dalle norme vigenti, dovranno essere presenti in azienda e dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale.

Il loro costo sarà ammesso a contributo per il solo sovracosto necessario per superare il livello di tutela ambientale prescritta dalle norme.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

d) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.*

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione ambientale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

d1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a

più di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi;

d2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

d3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

e) *interventi di laboratori esterni.*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo ambientale, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

f) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione ambientale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

g) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi

per l'acquisto di documenti utili per la certificazione o registrazione del sistema di gestione ambientale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne*: 40%;
- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli*: 40%;
- c) *acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento*: 40%;
- d) *formazione del personale dipendente*:
 - 1) per le piccole imprese: 60%;
 - 2) per le medie imprese: 50%;
- e) *interventi di laboratori esterni*: 40%;
- f) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico*: 40%;
- g) *acquisto di norme tecniche*: 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 30.000 euro per impresa.

10.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE O LA REGISTRAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettera c)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione o per la registrazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione ambientale alle norme.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 12, c. 1, lettera c)

La certificazione del sistema di gestione ambientale o la registrazione della dichiarazione ambientale convalidata dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente

quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione o di registrazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.3.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 12, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.3.2. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

10.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione o la registrazione del proprio sistema di gestione ambientale per i primi tre anni dopo l'ottenimento della certificazione o registrazione.

10.4.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 12, c. 1, lettera d)

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

10.4.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI - art. 12, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

10.5. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

In attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica, mediante l'ottenimento di un marchio.

La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in seguito a prescrizioni di legge.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 12, c. 1, lettera e)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l'originale della certificazione conseguita.

10.5.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI - art. 12, c. 1, lettera e)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) interventi di laboratori esterni;
- b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

10.5.2. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 12, c. 1, lettera e)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) interventi di laboratori esterni: 40%;
- b) interventi di organismi di certificazione: 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

11. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi per gestire la sicurezza aziendale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo la certificazione.

I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento sostanziale del medesimo e della sua certificazione, comportando innovazioni dell'organizzazione e/o di processo. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

11.1. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

11.1.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 15, c. 1, lettera a)

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione

consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

11.1.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera a)

Sono ammesse a contributo le spese per le *consulenze esterne*, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

11.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'*articolo 15 comma 1 lettera b)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

La conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

11.2.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 15, c. 1, lettera b)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di

presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale di sicurezza, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

11.2.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI - art. 15, c. 1, lettera b)

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema di sicurezza aziendale.*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli.*

I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale e dovranno essere utilizzati per la gestione della sicurezza.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

c) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.*

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la sicurezza aziendale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti

modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a piè di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi;

- c2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;
- c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

d) *interventi di laboratori esterni.*

Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo della sicurezza, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale. L'intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.*

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

f) *acquisto di norme tecniche.*

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne:* 40%;
- b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli:* 40%;
- c) *formazione del personale dipendente:*
 - 1) per le piccole imprese: 60%;
 - 2) per le medie imprese: 50%;
- d) *interventi di laboratori esterni:* 40%;
- e) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico:* 40%;
- f) *acquisto di norme tecniche:* 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 30.000 euro per impresa.

11.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'*articolo 15, comma 1, lettera c)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alle norme.

11.3.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 15, c. 1, lettera c)

La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.3.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.3.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

11.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo l'ottenimento della certificazione.

11.4.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 15, c. 1, lettera d)

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.4.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 15, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

11.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 15, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

12. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17bis - SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

L'azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l'introduzione di metodologie e sistemi per gestire la responsabilità sociale, si esplica per mezzo dei seguenti interventi:

- a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione, aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale conformi alla norma SA 8000, o similari;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione della responsabilità sociale, conformi alla norma SA 8000, o similari;
- c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000, o similari;
- d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni dopo la certificazione.

I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento sostanziale del medesimo e della sua certificazione, comportando innovazioni dell'organizzazione e/o di processo. I contributi non sono concessi nel caso in cui la certificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

12.1. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE

In attuazione dell'articolo 17bis, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che definiscano, partendo dall'analisi della reale situazione aziendale, l'opportunità, i costi, i benefici dell'introduzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

12.1.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 17bis, c. 1, lettera a)

La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione dell'intervento, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di valutazione.

L'erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva.

Qualora all'intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle presenti modalità, di un sistema di gestione della responsabilità sociale sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

12.1.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera a)

Sono ammesse a contributo le spese per le *consulenze esterne*, il cui importo dovrà essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non dovrà eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa. Tali spese dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.1.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera a)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

12.2. INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'*articolo 17bis, comma 1, lettera b)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione della responsabilità sociale, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.

La conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

12.2.1 DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 17bis, c. 1, lettera b)

La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale della responsabilità sociale, in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale da parte di organismi accreditati, previa presentazione dell'attestato di certificazione.

12.2.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI - art. 17bis, c. 1, lettera b)

Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:

a) *consulenze esterne riguardanti l'attuazione del sistema di gestione della responsabilità sociale.*

Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa, dovranno essere documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

b) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.*

Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione della responsabilità sociale, interne o esterne all'azienda. In particolare:

b1) le spese per la formazione del personale dipendente dell'azienda presso formatori esterni all'azienda dovranno essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte a piè di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi;

b2) le spese per l'intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere

documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.;

- b3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all'articolo 8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il costo del personale dipendente che partecipa al progetto di formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del personale docente e dei partecipanti.

Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se rientranti all'interno di un programma di formazione, documentato mediante le dispense utilizzate e verificabile da parte della struttura competente mediante comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell'elenco degli allievi.

c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.

Le spese ammissibili per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione del sistema di gestione della responsabilità sociale.

La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

d) acquisto di norme tecniche.

Le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.2.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera b)

Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le percentuali seguenti:

- a) *consulenze esterne*: 40%;
- b) *formazione del personale dipendente*:
 - 1) per le piccole imprese: 60%;
 - 2) per le medie imprese: 50%;
- c) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico*: 40%;
- d) *acquisto di norme tecniche*: 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 30.000 euro per impresa.

12.3. INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'*articolo 17bis, comma 1, lettera c)* della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione della responsabilità sociale.

I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale alle norme.

12.3.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 17bis c. 1, lettera c)

La certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e dall'originale dell'attestato di certificazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.3.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera c)

I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione accreditati.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.3.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera c)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 6.000 euro per impresa.

12.4. INCENTIVI FINANZIARI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

In attuazione dell'articolo 17bis, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni dopo l'ottenimento della certificazione.

12.4.1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE – art. 17bis, c. 1, lettera d)

Dopo l'effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.4.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI – art. 17bis, c. 1, lettera d)

I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.

La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A..

12.4.3. PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO – art. 17bis, c. 1, lettera d)

Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell'ente certificatore la percentuale del 40%.

Il contributo non può comunque superare l'importo di 3.000 euro per impresa ed in ragione di ogni anno.